

---

## IRREGOLARITÀ NEL VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE

### PAGAMENTO TARDIVO

Il versamento del Diritto annuale è qualificato come tardivo se viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista. Tale definizione è stabilita dall'[art. 3](#) del [D.M. 54 del 27/01/2005](#). In base al medesimo D.M. 54 del 27/01/2005, art. 3, qualora il pagamento, sia esso totale o parziale, avvenga con un ritardo superiore a 30 giorni rispetto alla scadenza, esso viene considerato omesso per la parte non corrisposta.

### OMESSO PAGAMENTO

La fattispecie di omesso pagamento del Diritto annuale si configura nelle seguenti circostanze:

- il versamento non risulta eseguito;
- il versamento viene effettuato nella sua interezza con un ritardo che eccede i 30 giorni dalla scadenza;
- in presenza di un versamento parziale, l'omissione si riferisce alla quota di importo non saldata.

### MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE DELLA VIOLAZIONE

È possibile sanare la violazione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, purché la regolarizzazione avvenga prima della notifica di un atto di accertamento.

Per ritardi superiori a un anno, è necessario contattare l'Ufficio Diritto Annuale tramite i Servizi on line.

### VIOLAZIONI REITERATE: LA RECIDIVA

In caso di violazioni ripetute in materia di diritto annuale, trova applicazione l'istituto della **recidiva**, previsto dall'**art. 7, comma 3, del D.Lgs. 472/1997**. La recidiva determina un aumento della sanzione, la cui misura varia in funzione delle **violazioni commesse nei tre anni precedenti** e della **gravità delle irregolarità riscontrate**.

---

Ultima modifica

Mer, 01/07/2026 - 13:12